**REPUBBLICA ITALIANA**

**SENTENZA T.A.R.: N. 02493/2016 REG.PROV.CAU. - N. 09105/2014 REG.RIC.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 9105 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Consorzio di Colle Romito, in persona del legale rappresentante p.t., e Alessandro Pace, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Pace, con domicilio eletto presso Alessandro Pace in Roma, viale Parioli n. 44; contro Comune di Ardea, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Peppino Mariano, con domicilio eletto presso Peppino Mariano in Roma, via G.Pierluigi da Palestrina n. 55; nei confronti di L'Igiene Urbana Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Armenante, con domicilio eletto presso Annalisa Di Giovanni in Roma, via di San Basilio n. 61; per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale n. 122 del 14.08.2013 del Comune di Ardea, avente ad oggetto l’approvazione del verbale di riunione del 23.07.2013 tra il citato Comune e la ditta L'Igiene Urbana, e dell'Atto di sottomissione del 14.8.2013, con allegato progetto e relazione sulle modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e connessi con proposta di servizi aggiuntivi - ditta L'Igiene Urbana s.r.l.;del verbale di riunione del 23.7.2013; dell’Atto di Sottomissione del 14.8.2013; del Piano Industriale predisposto dall’UTC; della determinazione dirigenziale n. 192/2013; del Regolamento Comunale sui Rifiuti; della determinazione C.C. n. 47/2013; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso; per la declaratoria di inefficacia, anche in parte qua, dell’Atto Aggiuntivo del 12.9.2013 (specificato in ricorso); quanto ai I motivi aggiunti: previa sospensione dell’efficacia, della determinazione del Consiglio Comunale n. 47 del 13 giugno 2013, già impugnata con il ricorso introduttivo “ma di cui è stato possibile conoscere gli effettivi contenuti soltanto in seguito della produzione in giudizio da parte del Comune di Ardea”, “nella parte in cui non ha esplicitamente disposto che il nuovo sistema di raccolta porta a porta dovesse essere pur sempre affiancato dalla raccolta mediante gli appositi cassoni differenziati”; del Regolamento comunale per la disciplina del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 13 del 10 maggio 2001; quanto ai II motivi aggiunti: previa sospensione dell’efficacia, anche in parte qua, dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Ardea n. 8 del 10 febbraio 2016; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ardea e di L'Igiene Urbana Srl; Vista l’ordinanza cautelare n. 2219/2015; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con i II motivi aggiunti; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2016 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che – soprassedendo al momento sulle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla parti resistenti – non appare, ad un sommario esame, che sussistono i presupposti prescritti dalla legge per l’accoglimento dell’istanza cautelare in trattazione, tenuto conto non solo del rilievo che l’attività posta in essere dal Consorzio ricorrente mediante il posizionamento dei container e la realizzazione di “piazzole” per il conferimento di rifiuti, oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione, risulta in distonia con le modalità di espletamento del servizio di raccolta rifiuti già definite in esito ad ulteriori atti e provvedimenti (i quali, peraltro, sono stati sì oggetto di gravame con le precedenti impugnative ma risultano comunque pienamente operanti in ragione anche del mancato accoglimento della domanda cautelare già formulata), ma anche del danno paventato, il quale non si rivela irreparabile (specie ove si prenda in considerazione la sussistenza di precise disposizioni precipuamente inerenti alla gestione di “rifiuti particolari ovvero ingombranti”, ossia dei rifiuti rinvenuti nell’area oggetto dell’ordinanza sindacale impugnata”), precisando, ancora, che anche eventuali mancanze nel sistema della gestione dei rifiuti – a cui risulta tenuta l’Amministrazione comunale - non possono concretizzare in alcun modo una ragione idonea a giustificare l’instaurazione da parte di privati di “centri di raccolta rifiuti”, in spregio di quanto prescritto dalle disposizioni che regolamentano la materia; Ritenuto, pertanto, che non sussistano i requisiti di legge per l’accoglimento della sospensiva; Ritenuto, peraltro, che le spese della presente fase di giudizio debbano essere liquidate in complessivi € 600,00, di cui € 300,00 a favore del Comune resistente ed € 300,00 a favore della società controinteressata, oltre agli accessori di legge; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) respinge la domanda cautelare avanzata con i II motivi aggiunti. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, così come liquidate in motivazione. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2016 con l'intervento dei Magistrati: Elena Stanizzi, Presidente Antonella Mangia, Consigliere, Estensore Valentina Santina Mameli, Primo Referendario L'ESTENSORE - IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 13/05/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)